

Nr. [redacted] R.G. notizie di reato

Nr. [redacted] R.G. GIP

Nr. 288 sent.

Del 20.09.16

V° PG 12/10/16

Irrevocabile

il 29 OTT, 2016

Scheda _____

Mod 3/SG. _____

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Elisabetta Vergnani
[Signature]



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dell'udienza preliminare dott.ssa Monica Bighetti, all'udienza del 20.09.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

[redacted] FRANZINI MARIA ROSARIA, nata a **[redacted]** il **[redacted]** ed ivi residente in **[redacted]**

-presente-

Difesa di fiducia dall'Avv. **[redacted] Giovanni Pallizi** e dall'Avv. **[redacted] Gian Luigi Bignardi**, entrambi del Foro di Ferrara

Parte civile costituita: **[redacted]** curatore fallimentare della Società **[redacted]**, in liquidazione - Ferrara **[redacted]** n.140, difeso dall'Avv. **[redacted]** del Foro Ferrara

IMPUTATA

- a) Del reato p. e p. dall'art. 216 1° co n. 1 in relazione all'art. 223 R.D. 267/42 perchè, quale legale rappresentante dal 16.07.2010 al 29.05.2013 e vice presidente nel periodo precedente al 16.07.2010 della **[redacted]**. In liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara con sentenza del **[redacted]** distraeva dal patrimonio della fallita un ecografo, o parte di esso, per un valore complessivo di € 53.500, in particolare distraeva ovvero dissipava la consolle VIVID-I cedendola a titolo oneroso alla **[redacted]**, verso il


corrispettivo di € 15.000 (prezzo notevolmente inferiore rispetto all'effettivo valore del bene).

- b) Del reato p.e p, dall'art. 216 co 1 n. 2, 223 L.F, 61 n. 2 cp, perché nella qualità di legale rappresentante dal 16.07.2010 al 29.05.2013 e vice presidente nel periodo antecedente al 16.07.2010 della [REDACTED], in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara con sentenza del [REDACTED], con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di procurare a terzi un ingiusto profitto (segnatamente a vantaggio della [REDACTED]) e di recare pregiudizio ai creditori, nonché al fine di dare esecuzione al delitto indicato al capo a), falsificava le scritture contabili, o parte di esse, o comunque le teneva in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale, con condotta consistita:
- nell'iscrivere nel bilancio 2009 il valore del sistema ecocardiografico di cui al capo a) in due differenti voci corrispondenti rispettivamente ad € 53.500 ed € 18.500, pur lasciando la descrizione del cespite identica per entrambe le iscrizioni (tanto da precludere sulla base della consultazione del libro dei cespiti, la possibilità di comprendere a quale bene corrispondesse ciascuna iscrizione);
 - nell'attribuzione alla consolle VIVID-I di una valorizzazione non corrispondente alla realtà, per difetto, come meglio indicato nel capo a);
 - nell'attribuzione al trasduttore settoriale PHASED ARRAY, al trasduttore lineare e al modulo di attivazione per trasduttori lineari e CONVEX di una valorizzazione non corrispondente alla realtà per eccesso;
 - nello storno della posta contabile pari ad € 53.500, nonostante i beni corrispondenti non fossero stati alienati (salvo la consolle VIVID-I come meglio indicato al capo a));
 - nell'occultamento delle scritture private del 02.01.2008 e del 01.07.2009.

In Ferrara 06.03.2014.

Con l'aggravante di cui all'art. 219 co 2 n. 1 L.F., per avere commesso più fatti di bancarotta

Con l'intervento del Pubblico Ministero e del difensore, i quali hanno concluso come da verbale.



[A large, faint, diagonal line or signature mark is present across the lower half of the page.]

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Nella nuova udienza preliminare del 20 settembre 2016 [REDACTED] ha chiesto personalmente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, l'applicazione della pena nella seguente misura:

- riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate
- pena base: anni 3 di reclusione;
- riduzione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anni 2 di reclusione;
- pena ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 4 di reclusione.

- richiesta subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso.

La richiesta deve essere accolta, in quanto:

- la qualificazione giuridica dei fatti appare corretta;
- le risultanze degli accertamenti compiuti dalla P.G. (e in particolare: sentenza dichiarativa di fallimento; relazione del curatore fallimentare, indagini suppletive, memorie difensive ed allegati documentali), consentono di escludere la sussistenza di una delle cause di non punibilità previste dall'art.129 c.p.p.;

- la pena proposta appare congrua in relazione all'entità dei fatti e in particolare sono corretti:

- la quantificazione della sanzione, tenuto conto dell'entità del danno e del ruolo della [REDACTED]; in particolare le circostanze attenuanti generiche possono riconoscersi nel comportamento processuale unito all'incensuratezza ed all'attuale inserimento sociale della prevenuta
- la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non essendovi elementi che consentono di dedurre che l'imputata compirà in futuro altri delitti
- Va disposta la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, come per legge.

- Debbono essere liquidate alla parte civile le spese sostenute per la costituzione e difesa che si liquidano in euro 2520,00 oltre spese documentate in euro 27.00 e spese forfettarie in euro 378, oltre IVA e CPA.

P.Q.M.

visti gli artt.444 e 448 c.p.p., su richiesta delle parti, applica a [REDACTED] la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e compiuta la riduzione per la scelta del rito.

Visto l'art.163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena.

Visto l'art.175 c.p. dispone che della presente condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati non per ragioni elettorali.

Visto l'art.444 comma 2 c.p.p. condanna [REDACTED] al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in euro 2.520,00 per onorari, euro 378,00 per spese forfettarie, euro 27.00 per spese documentate, oltre IVA e Cpa.

Ferrara, 20 settembre 2016

Il giudice dell'udienza preliminare

Monica Bighetti

DEPOSITATO IN UDIENZA

il 20 SET 2016

Il Funzionario

Il CANCELLIERE
Krisa Pica